



SIG. RA SANIUCCI PREFETTURA

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSA**



COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità
- Articolo 4 Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 5 Notificazione
- Articolo 6 Responsabile
- Articolo 7 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Articolo 8 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Articolo 9 Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

- Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 11 Obbligo degli operatori
- Articolo 12 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Articolo 13 Diritti dell'interessato

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Articolo 14 Sicurezza dei dati
- Articolo 15 Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 16 Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Articolo 17 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Articolo 18 Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 19 Tutela

CAPO V - MODIFICHE

- Articolo 20 Modifiche regolamentari.

CAPO V - NORME FINALI

- Articolo 21 Pubblicità del Regolamento

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Fossa.
2. Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 2 Definizioni

- 1: Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso le sale di controllo preposte e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;
- b) "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) "**titolare**"; la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro Ente; nelle sue articolazioni interne; cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) "**dato anonimo**"; il dato che in origine a seguito di inquadatura; o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; m) "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 Finalità

- 1: Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Fossa, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Fossa, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - b) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - c) a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) al controllo di determinate aree sensibili;
 - e) al monitoraggio del traffico;
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1070, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
8. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada.
9. Gli edifici od aree su cui attivare un impianto di videosorveglianza sono individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Notificazione

1. Il Comune di Fossa nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 6

Responsabile

1. Il viene individuato quale soggetto Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati e nominato con decreto del Sindaco, ai sensi per gli effetti dell'articolo 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali; dalle leggi vigenti; ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
7. In caso di assenza, impedimento, sostituzione o cessazione dall'incarico, il Sindaco provvede, con proprio decreto, a individuare e nominare il sostituto.

Articolo 7

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai locali ove si trovano le strumentazioni di controllo è consentito solamente al Responsabile di cui all'articolo 6 e ai soggetti incaricati ed autorizzati dal predetto Responsabile, il quale, con proprio atto, individua e nomina i dipendenti incaricati della gestione dell'impianto di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 8.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati espressamente con regolare nomina scritta dal Responsabile di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati di cui al presente articolo, nonché, previa autorizzazione del Responsabile di cui all'articolo 8 e nella misura strettamente necessaria, il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati di cui al presente articolo vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 8

Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, ai sensi dell'articolo 7, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale dell'Ente.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è demandata agli incaricati di cui al presente articolo.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione dei supporti informatici/digitali.
5. In caso di assenza, impedimento, sostituzione o cessazione dall'incarico degli incaricati, il Responsabile provvede, con proprio atto, a individuare e nominare i sostituti.

Articolo 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato negli articoli precedenti
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 4, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriori conservazioni, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di ulteriori sette giorni. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate; in tempo inferiore a quello citato.

Articolo 11 Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento;
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 comma 4.

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

- 4: La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1: Il Comune di Fossa, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Fossa -Area videosorvegliata". 2. L'Ente si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltreché sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

Sezione III

SICUREZZA TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZO DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 14

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, comma 3;
2. L'utilizzo dei sistemi di registrazione e dell'hardware dedicato impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 15

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 16

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 17

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 18

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.



COMUNE di Fossa

Provincia di L'Aquila

2. In sede amministrativa; il responsabile del procedimento; ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 20 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 21 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07/0/90 n°241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento;
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza e ai responsabili degli uffici comunali.